

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

Art. 1 – Spese in contanti – Regolamento per la gestione del fondo economale

Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché quelle che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Regolamento per la gestione del fondo economale stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del fondo cassa di CON.AMI.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il fondo economale è anticipato al Responsabile del fondo, individuato con atto del Direttore Generale, con mandato a suo ordine.

L'ammontare del fondo economale è determinato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 3 – Utilizzo del fondo

1. Il fondo economale è riservato esclusivamente alle operazioni istituzionali previste dal presente Regolamento per la gestione del fondo economale.

2. Il fondo economale è utilizzabile per pagamenti relativi a:

- a. minute spese d'ufficio;
- b. spese per analisi e campionamenti, piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, locali, attrezzature e macchine;
- c. spese per riparazione, manutenzione o recupero di automezzi di CON.AMI, spese per tasse di proprietà, nonché per l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
- d. spese postali, telegrafiche, per imposte e tasse, valori bollati;
- e. spese per il funzionamento degli automezzi;
- f. spese per l'acquisto di software, testi, giornali, riviste, gazzette, pubblicazioni periodiche e simili, nonché spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e urgente;
- g. spese per pubblicazioni di avvisi e inserzioni di vario genere;
- h. acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax;

- i. acquisto di cancelleria, stampe, rilegatura libri, stampa foro;
- j. rimborso spese di trasferta e anticipazioni al personale in missione;
- k. compensi per formazione del personale, conferenze e seminari a soggetti esterni;
- l. compensi a collaboratori occasionali;
- m. spese di rappresentanza in genere e in particolare compensi per pranzi/cene/buffet di rappresentanza;
- n. spese per il pagamento di sanzioni amministrative quando dal ritardo del pagamento possano derivare interessi di mora o sovrattasse;
- o. rimborso spese per accertamenti sanitari;
- p. operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- q. diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione del suolo e del sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali e ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e deposito oli minerali, per licenze e tasse di concessione in genere;
- r. tagliandi e tasse di circolazione dei veicoli.

3. Il fondo economale, inoltre, può essere utilizzato per far fronte a spese straordinarie improrogabili da pagarsi pronto cassa.

Art. 4 – Gestione del fondo

1. Il presente Regolamento è utilizzabile per pagamenti immediati, entro il limite massimo di € 1.000,00, al netto dell’IVA, salvo modifiche normative, per ciascuna operazione. Nessuna richiesta di fornitura o servizio può essere artificialmente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nei limiti suindicati.

2. Oltre il limite definito, si provvede alle spese su autorizzazione del Direttore Generale.

3. Per ogni operazione, la spesa non può superare i limiti massimi indicati al precedente art. 4.1.

4. Durante l’esercizio finanziario dovrà essere tenuto apposito giornale di cassa in cui vengono descritte, rendicontate e registrate mensilmente le entrate e le spese.

5. La rendicontazione deve essere documentata mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi

documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

6. Il reintegro del fondo economale può essere totale o parziale.

Art. 5 – Controlli

Il servizio relativo alla gestione del fondo economale è soggetto a verifiche che possono essere disposte in qualsiasi momento, da parte del Direttore Generale o del Presidente o suo delegato.

Art. 6 – Assicurazioni

Può essere stipulata idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dal maneggio del denaro.

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.